



Comune di Maiori

Sindaco
Antonio Capone

MAIORI

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Regolamento e norme attuative per
la disciplina delle attività rumorose

E.2

geol. Rosanna Miglionico
studi geologici

arch. Maria Cafuoco
Responsabile del procedimento

agr. Fabio Sorrentino
studi agronomici

arch. Giovanni Infante
Pianificazione urbanistica e territoriale

arch. Marco Busillo
arch. Marco Cretella
arch. Alfonso Polidoro
anagrafe edilizia

arch. Antonio Mattei
studio di zonizzazione acustica

arch. Giosuè Gerardo Saturno
Progettazione e valutazione in ambiente gis

COMUNE DI MAIORI

Provincia di Salerno

Regolamento e norme attuative per la disciplina delle attività rumorose

Indice del documento

TITOLO I	3
Disposizioni Generali	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Finalità della Zonizzazione Acustica del territorio comunale	5
Art. 3 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica	6
Art. 4 - Ambiti di applicazione	6
Art. 5 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica	6
Art. 6 - Decorrenza	7
TITOLO II	8
Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio.....	8
Art. 7 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi.....	8
Art. 8 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.	8
Art. 9 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire, DIA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche Ambientali	9
Art. 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto	11
Art. 11 - Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente	12
Art. 12 - Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività	13
Art. 13 - Valutazione di clima acustico	13
TITOLO III	14
Requisiti di fonoisolamento degli edifici	14
Art. 14 - Requisiti da garantire	14
Art. 15 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici	14
Art. 16 - Comfort acustico per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.....	15
TITOLO IV	16
Disciplina delle attività rumorose	16
Art. 17 - Definizione di attività rumorosa	16
Art. 18 - Limiti nell'uso per attività funzionali e/o per l'installazione di impianti	16
Art. 19 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui sono condotte attività rumorose	16
Art. 20 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni	16
Art. 21 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei	

luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo	17
Art. 22 - Rumore prodotto da traffico veicolare	17
Art. 23 - Norme per le attività rumorose esistenti	17
Art. 24 - Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale	18
Art. 25 - Particolari attività rumorose.....	18
TITOLO V	20
Disciplina delle attività rumorose temporanee	20
Art. 26 - Definizione di attività rumorosa temporanea e disposizioni generali	20
Art. 27 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.....	20
Art. 28 - Relazione di impatto acustico per i cantieri edili.....	21
Art. 29 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga.....	21
Art. 30 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.....	22
Art. 31 - Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.....	22
Art. 32 - Prescrizioni per l'uso di attrezzature rumorose specifiche.....	23
TITOLO VI.....	25
Controlli	25
Art. 33 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico	25
Art. 34 - Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico	25
Art. 35 - Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici	26
Art. 36 - Sanzioni amministrative	26
ALLEGATO A	27
ALLEGATO B	28
ALLEGATO C	29

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Maiori è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Maiori è stato suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:
 - Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
 - D.P.C.M. 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
 - D.P.C.M. 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/8/88 n. 377;
 - D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
 - D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/11071EE, n. 82/6051CEE, 83/4771CEE e 86/1881CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
 - D.P.R. 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - Direttiva 89/392CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
 - D.M. Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
 - D.M. Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale;
 - D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - D.M. Ambiente 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica" e del D.M. 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;

- D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95;
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante medicazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999;
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”;
- Decreto 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447;
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- Decreto 23 novembre 2001 - Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore;
- Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 - Disposizioni in materia ambientale;
- Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 - attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- Delibera Giunta Regione Campania n° 2436 dell’ 01 Agosto 2003;
- Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
- Circolare 6 Settembre 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004);
- D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- D. Lgs 1 aprile 2004 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. “Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”;
- D. Lgs 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005: “Parere ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

- D. Lgs 17 gennaio 2005, n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005);
- L. 27 febbraio 2009, n. 13 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;
- D. Lgs 30 dicembre 2008, n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti";
- D. Lgs n.81/2008 - Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;
- Direttiva 2007/34/CE Commissione - che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Linee guida- D. Lgs n.195 e n.187 versione finale del 22 Dicembre 2006 - Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPESL;
- Risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo a "Richiesta di parere sull'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti";
- D. Lgs 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;
- D. Lgs 10 aprile 2006, n.195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
- D.P.C.M. 08.05.2015: Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico.
- DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017)
- DECRETO 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. Versione 02/02/2018

Art. 2 - Finalità della Zonizzazione Acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
 - b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;

- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente Locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione Acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Maiori, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.
2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici e relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.
3. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

Art. 4 - Ambiti di applicazione

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della Zonizzazione Acustica approvata. Il presente regolamento disciplina:
 - le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
 - la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
 - la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
 - l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
 - i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 5/12/97.

Art. 5 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di

Zonizzazione Acustica

1. La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante tali revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. Nel caso di varianti ai Piani Urbanistici, la Zonizzazione Acustica è contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
3. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.
4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione Acustica è automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi, sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Art. 6 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento ha decorrenza immediata, in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

TITOLO II

Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

Art. 7 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi

1. In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di Zonizzazione Acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica se necessario.
2. Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani, dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici o quant'altro utile allo scopo.

Art. 8 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e Piani di recupero.

1. Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:
 - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
 - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
 - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
 - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;
 - previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando, inoltre, la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici, alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Art. 9 - Valutazione di Impatto Acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, Piani Attuativi, Autorizzazioni uniche Ambientali

1. Il presente articolo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa.
2. Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione Acustica.
3. Contestualmente alla istanza di permesso a costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i. di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario, dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95.
 - a) Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del **Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227**, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con indicazione degli estremi dell'atto, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
 - b) Per le attività diverse da quelle indicate alla lettera a) le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con indicazione degli estremi dell'atto.
 - c) In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- a. Indicazione della tipologia di attività, codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b. descrizione generale con riferimento alla struttura edilizia ospitante, al contesto in cui è inserita, modalità e tempi di esercizio, indicando eventualmente trattarsi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;

- c. indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano zonizzazione acustica, con annesso stralcio planimetrico;
- d. una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà;
- e. descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità e dei tempi di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi. La caratterizzazione acustica può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la indicazione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo. Si devono specificare la marca il tipo o il modello dell'impianto;
- f. nello specifico per le sorgenti sonore è necessario altresì riporare una descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno; nel caso di rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, specificare la durata totale di attività o funzionamento; tra le sorgenti sonore va considerato anche il traffico indotto dal funzionamento dalle nuova attività;
- g. individuazione, sia in cartografia che nella relazione tecnica, e specifiche dei ricettori interessati dalla nuova attività con particolare attenzione ai ricettori sensibili (scuole, ospedali);
- h. i risultati dei rilevamenti fonometrici ante-operam, effettuati in posizioni significative. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici post-operam effettuati con l'inserimento delle sorgenti sonore asservite all'attività, eventualmente dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente; in particolare le misurazioni vanno fatte almeno a confine di proprietà e presso i ricettori interessati;
- i. Le misurazioni e/o le stime del rumore ambientale ante-operam e post operam con l'obbiettivo di determinare i livelli massimi di immissione, emissione e immissione specifico;
- j. il contributo dovuto all'incertezza delle misure effettuate;
- k. i tracciati temporali e gli spettri in terzi di ottave delle misurazioni effettuate con allegata documentazione fotografica e tutti gli altri dati richiesti nell'Allegato D del Decreto del 16 marzo 1998;
- l. una descrizione dei metodi di calcolo previsionali con i relativi dati di input utilizzati in tali metodi per la determinazione dei valori post operam, con le specifiche atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori. Se vengono utilizzati software di calcolo devono essere indicati gli estremi di validazione;

m. descrizione dei sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, eventualmente necessari, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.

Alla documentazione di impatto acustico deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1. attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica;
 2. Certificato di Taratura, rilasciato da Laboratori riconosciuti da ACCREDIA, del fonometro, del calibratore e dei filtri in terzi di ottave;
 3. stralcio planimetrico della zonizzazione acustica dell'area;
 4. planimetria generale di inquadramento;
 5. pianta con lay-out degli impianti;
 6. documentazione grafica delle misurazioni
 7. documentazione fotografica
4. I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 10 - Valutazione di impatto acustico da presentare in allegato ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Maiori ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.
2. La relazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i punti indicati all'art. 9 integrati con i seguenti:
 - a. Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal codice della strada e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
 - b. Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);
 - c. Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre

- specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza;
- d. Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni ed accettati dalle norme tecniche (UNI e/o ISO), del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;
 - e. Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;
 - f. Valutazioni acustiche condotte su un numero congruo di punti posti nell'ambiente esterno, da riportare su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, atte a descrivere l'impatto acustico dell'opera, prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali valutazioni saranno confrontate, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, con i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori negli stessi punti;
 - g. Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura.
 - h. Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.
3. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integro dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

Art. 11 - Documentazione acustica da presentare per il riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

1. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.
2. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una Valutazione di impatto acustico di cui all'art. 9.

Art. 12 - Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività

1. L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa e di servizi commerciali polifunzionali, anche in assenza di trasformazione edilizia, è subordinata alla presentazione di una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 9 congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio.
2. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Maiori ai fini del rilascio dal nulla osta relativo.

Art. 13- Valutazione di clima acustico

1. Al fine di effettuare la verifica dello stato di fatto, per l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di mitigazione, è fatto obbligo ai proprietari e/o gestori delle seguenti strutture di nuova costruzione, di produrre una valutazione previsionale del clima acustico:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1 dell'art.12 del presente regolamento.
 - f) per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
2. Il documento, redatto da un tecnico competente in acustica a termini di Legge, costituisce una parte integrante della documentazione progettuale da approvare da parte dell'Amministrazione precedente, ed è obbligatoria anche nei casi di realizzazione ex novo di tali tipologie di insediamenti.
3. Nel caso che la valutazione del clima acustico comporti l'obbligo di adottare interventi di mitigazione, la previsione di tali interventi su aree di proprietà privata comportano la qualificazione delle stesse come opere di interesse pubblico o di "pubblica utilità" e quindi soggette alle disposizioni in materia per eventuali procedure espropriative che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei suoli necessari alla loro realizzazione.

TITOLO III

Requisiti di fonoisolamento degli edifici

Art. 14 -Requisiti da garantire

1. Riguardo il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.
2. I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano ai nuovi edifici pubblici o privati, ai nuovi impianti, modifiche e installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposita Relazione Acustica di Progetto redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7 della Legge Quadro n. 447/95.
4. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. n. 380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R., una Relazione di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici con l'effettuazione di misurazioni di collaudo redatta esclusivamente da tecnici abilitati in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7 della Legge Quadro n. 447/95.
5. Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
6. I limiti acustici da rispettare sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. Nella relazione acustica di progetto di cui al comma 3 relativamente ai ricettori inclusi nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F come precisate nella tabella 1 e 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142, si dovrà tener conto dei livelli acustici prodotti dal traffico delle infrastrutture in base ai limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 del D.P.R. 142/2004.

Art. 15 -Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

1. Sono definiti "impianti tecnologici" gli impianti indicati nelle definizioni contenute nell'art. 2 del D.P.C.M. 5 Dicembre 1997
2. La rumorosità prodotta dagli impianti indicati nel primo comma non deve superare i seguenti limiti:
 - 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997;
 - 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo, così come definiti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

3. L'esecuzione di misurazioni per le verifiche del rispetto dei limiti di emissione, le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato, comunque diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 16 - Comfort acustico per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

1. I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367.
2. Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.
3. I descrittori acustici da utilizzare sono:
 - a. quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
 - b. almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.
4. Verifica: i professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, consegnando rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui richiesta.
5. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della ulteriore documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, fermo restando l'esecuzione del collaudo.

TITOLO IV

Disciplina delle attività rumorose

Art. 17 - Definizione di attività rumorosa

1. Si definisce rumorosa una attività, di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Art. 18- Limiti nell'uso per attività funzionali e/o per l'installazione di impianti

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Art. 19 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui sono condotte attività rumorose

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 9 in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.
2. Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione di elementi edilizi di separazione con altre attività o residenze o di nuova realizzazione o ristrutturazione di elementi di facciata.

Art. 20- Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale deve di norma essere eseguita ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

Art. 21 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
2. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi sopra indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
3. Il gestore dei locali, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 Aprile 1999 n. 215.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le attività a carattere temporaneo disciplinate al Titolo V del presente regolamento.

Art. 22- Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito dei territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.
3. Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

Art. 23- Norme per le attività rumorose esistenti

1. Le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente, che alla data di entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica, del Regolamento di Attuazione e delle presenti Norme, non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dallo stesso Piano, devono entro il termine di sei mesi adottare specifici accorgimenti al fine di rientrare nei limiti suddetti.
2. Le imprese possono in alternativa presentare un Piano Aziendale di Risanamento Acustico che deve espressamente indicare il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti stabiliti, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore ai diciotto mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

3. La documentazione costituente il piano di risanamento deve essere inviata al Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, il quale può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 2 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Responsabile del Servizio incaricato, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del Piano di risanamento acustico.
5. Per la valutazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.C. e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L..
6. I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Responsabile del Servizio incaricato, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge in materia edilizia ed urbanistica.
7. La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti dal comma 2 comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica nei termini previsti dal comma 1 e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 36.

Art. 24- Redazione dei piani di abbattimento e di contenimento del rumore da parte degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto di interesse locale

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della L. 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore, seconde le direttive del D.M. 29/11/00.
2. L'obiettivo dei piani, è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti di regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza, e dei limiti previsti dalla classificazione acustica al di fuori di tali fasce: il D.M. 29/11/00 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:
 - FASE 1 - individuazione delle aree in cui per effetti delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;
 - FASE 2 - relazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore;
 - FASE 3 - conseguimento degli obiettivi.
3. Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal D.M. 29/11/00, il Comune può notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti, allo scopo di sollecitare l'adozione delle opportune misure di contenimento e di mitigazione

Art. 25 - Particolari attività rumorose

Arearie militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che la "prevenzione e il

contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni”.

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d’uso prevista dal PRG vigente.

Arene di mercato

Durante l’attività di mercato il limite di immissione del rumore è quello relativo alla classe V, valutabile ad 1 metro esternamente al perimetro che racchiude l’area di pertinenza del mercato. Negli altri periodi, per la stessa area, vale la classificazione ad essa attribuita dal Piano di Zonizzazione Acustica.

TITOLO V

Disciplina delle attività rumorose temporanee

Art. 26- Definizione di attività rumorosa temporaneae disposizioni generali

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art. 16, che si esaurisce in periodi di tempo limitati. In particolare:
 - a) si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricate, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
 - b) si definisce attività rumorosa temporanea le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa.
2. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione (sia assoluto che differenziale) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal Piano di Classificazione Acustica
3. Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 e del presente Regolamento, dal Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, il quale stabilisce le opportune prescrizioni.
4. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
5. Tutti i limiti indicati nel presente titolo devono essere misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini con il parametro di misura e di riferimento stabilito nel livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.
6. Il tempo di misura durante le attività di misurazione non può essere inferiore ai 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Quando non altrimenti specificato, non si applica il criterio differenziale.

Art. 27 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga

1. La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A e B, in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 6/6/01 n. 3808 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
2. In conformità a quanto prescritto dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico.
3. L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, viene rilasciata a condizione che l'impiego di attrezzature

ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Art. 28 - Relazione di impatto acustico per i cantieri edili

1. E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV, nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose, in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, contenente:
 - la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
 - la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
 - il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
 - la caratterizzazione acustica delle sorgenti;
 - la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
 - il periodo di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
 - la propagazione del rumore nell'area ed i livelli di emissione e di immissione previsti ai ricettori più vicini;
 - gli interventi che si intendono realizzare per il contenimento dell'inquinamento acustico che si va ad introdurre.
2. Resta facoltà del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto descritto al presente articolo.

Art. 29 - Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri stradali ed assimilabili può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.
3. Non ci sono limiti di orario per cantieri con durata inferiore a 5 giorni e per cantieri situati ad almeno 200 metri da edifici residenziali.
4. Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento di un livello equivalente, riferito all'orario di apertura del cantiere, di 70 dBA ovvero, riferito al tempo di funzionamento di una singola macchina e/o alla durata di una singola operazione rumorosa, di 90 dBA in facciata degli edifici residenziali esposti, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive.
5. Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono comunque vietate dopo le ore 20.00 e durante il periodo notturno.

6. Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 30- Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. L'Amministrazione Comunale ha individuato, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree sono state individuate secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga e comunque lontane da aree classificate Ib (zone ospedaliere).
2. L'autorizzazione in deroga, redatta secondo lo schema riportato in allegato C, per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.
3. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale autorizzata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS).
4. Le deroghe di cui sopra saranno disciplinate con atto di indirizzo e coordinamento del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 31 - Orari previsti per le attività rumorose nelle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi nelle aree individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica, con l'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 01.00 e deve comunque garantire un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica, con l'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere rispettato il limite di emissione di 70 dB(A) di livello massimo. Le manifestazioni e spettacoli temporanei saranno autorizzati fino alle ore 24.00.
3. Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Servizio Inquinamento Acustico del Comune di Maiori previa presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica, da allegare alla domanda per spettacoli e intrattenimenti pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione con l'identificazione degli edifici di civile

abitazione potenzialmente disturbati, la durata temporale della manifestazione, la dimostrazione e la conseguente attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere dicui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a un livello equivalente sonoro che rispettino i limiti di cui ai commi 1 e 2, l'indicazione di tutti gli accorgimenti tecnici adottati per ridurre il disturbo ai ricettori, dati di emissione acustica delle sorgenti ed ogni altra informazione ritenuta utile;

4. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.

Art. 32- Prescrizioni per l'uso di attrezzature rumorose specifiche

1. Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.
 - a) *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghes a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacente ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
 - b) *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per sventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
 - c) *Impianti di condizionamento*: L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 nonché i limiti massimi di emissione e di immissione ed i limiti differenziali di cui D.P.C.M. 14 novembre 1997. Ai fini del rilascio della SCIA per l'installazione di condizionatori d'aria negli edifici, deve essere allegata alla comunicazione di fine lavori la scheda tecnica dell'impianto installato comprovante la marcatura CE ed una dichiarazione dell'installatore comprovante che l'installazione è stata eseguita con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare il disturbo.
 - d) *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nel periodo estivo dalle ore 9:00 e dalle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e periodo invernale dalle 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 esclusa la domenica. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate in apposita delibera di Giunta. Il titolare dell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari fonici deve presentare alla Polizia Municipale una richiesta contenente una breve descrizione delle apparecchiature utilizzate, delle vie del territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività e della durata complessiva dell'attività.
 - e) *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti.

- f) *Autolavaggi*: lo svolgimento di attività di autolavaggio con mezzi automatici dotate di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet ecc), anche self-service, installate in zone residenziali in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici ed ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.
- g) *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07:00 alle ore 23:00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- h) *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori in sonorizzazioni ecc.) e organizzativi (opportuna turnazione per zone degli orari di inizio pulizia) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

TITOLO VI

Controlli

Art. 33 - Istituzione del Servizio Inquinamento Acustico

1. Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, all'interno del Dipartimento Tecnico Comunale è nominato un Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico.

Art. 34 - Competenze del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico

1. Il Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico è coordinato dal dirigente della sezione urbanistica e ambiente, e si avvale del supporto di Enti territorialmente competenti (ARPAC) o di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.
2. Esso provvede:
 - alla prevenzione, alla valutazione e alla gestione delle problematiche sull'inquinamento acustico;
 - al rilascio del nulla-osta d'impatto acustico per attività potenzialmente rumorose;
 - all'accoglimento d'istanze per autorizzazioni in deroga ai valori limite d'immissione assoluti e differenziali;
 - all'accoglimento degli esposti ed all'attivazione degli organi di competenza;
 - alla formazione dei funzionari addetti al controllo dell'inquinamento acustico;
 - alla valutazione, nel campo di competenza, con relativo rilascio di nulla-osta, delle domande di autorizzazione di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
 - ai collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
 - alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
 - alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
 - alla valutazione delle previsioni di impatto acustico del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
 - alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
 - alle informazioni ai cittadini;
 - al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
 - al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento Acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio.
 - alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili ai fini del rispetto della normativa per le tutela dell'inquinamento Acustico.
3. Il rilascio del nulla osta d'impatto acustico alle attività potenzialmente rumorose non costituisce titolo autorizzativo all'esercizio di tali attività, ma parere vincolante alla concessione dello stesso.

4. E' facoltà del Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio Inquinamento Acustico, la revoca del nulla osta a seguito di accertamento di difformità sia amministrative che tecniche rispetto a quanto dichiarato per il rilascio del nulla osta.

Art. 35- Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.
2. Nel caso di accertata violazione al disposto del 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., si procede alla revoca della concessione comunale di qualunque genere e tipologia sia stata rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza dirigenziale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Art. 36 - Sanzioni amministrative

1. Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95 così come modificato dal D.Lgs. 42/17.
2. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche ed i collaudi sono di competenza del Servizio Inquinamento Acustico.

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA

**Al Signor Sindaco del
Comune di Maiori**

**OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi
(art. 1 D.P.C.M. 1 Marzo 1991).**

Il sottoscritto-----, nato a ----- il
-----e domiciliato a -----, in Via -----,
Tel. -----

Nella qualità di -----

[] del cantiere sito nel comune di Maiori in Via

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per CANTIERE

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Si allega relazione tecnica a firma di Tecnico Competente in Acustica.

Maiori, -----

In fede

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Maiori

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose (art. 1 D.P.C.M. 1 marzo 1991).

Il sottoscritto -----,

nato a ----- il -----

e domiciliato a -----

in Via -----

Tel. -----,

nella qualità di -----

[] della manifestazione ----- che si svolgerà a Maiori in Via/Piazza ---- -----, autorizzazione n. -----

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature per MANIFESTAZIONE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (durata prevista della manifestazione).

Maiori, -----

In fede -----

Allegato C

COMUNE DI MAIORI

Provincia di SALERNO

Autorizzazione in deroga

Il sindaco

- visto l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- visto l'art.1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto l'art.6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto il Titolo V delle Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- visto la domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili o manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto presentata in data da parte del sig.
- vista la relazione tecnica di impatto acustico presentata in data a firma del Tecnico Competente in Acustica

autorizza l'uso delle sorgenti sonore indicate dalle ore alle ore in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica, per un periodo di
.....